Decreto Liberalizzazioni - Versione licenziata dal Senato – 01.03.2012

Le maggiori novità di rilevante impatto ed interesse per noi:

L'**art 34, terzo comma**, è così strutturato , fermi i primi due commi. (In sostanza, conferma della versione già nota con cambio da **due** a **quattro** mesi di tempo per l'ISVAP):

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

*3-bis. L'Isvap predispone entro **quattro** mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.*

3-ter. L'Isvap predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.".

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Si aggiunge un articolo l'**art. 34-ter che amplia il primo comma dell'art 133 (Formule Tariffarie) del Codice delle assicurazioni private (CdA)** così :

La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita dalla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Si aggiungono all'art. 32, terzo comma, ulteriori tre commi:

3-ter. Al comma 2 dell'art 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del CdA è aggiunto in fine il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente";

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del CdA è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione;

3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte.